

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 ottobre 2004, n. 0325/Pres.

Regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca.

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di favorire la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione tecnologica, le Province, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), concedono incentivi per l'assunzione di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente Regolamento, in applicazione dell'articolo 7, comma 120, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001), per assunzione a tempo indeterminato si intende anche l'inserimento di un socio lavoratore nella compagine societaria di una cooperativa.

Art. 3
(Regime di aiuto)⁽¹⁾

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento hanno natura di aiuti de minimis ai sensi, rispettivamente, dei seguenti Regolamenti:

- a) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006;
- b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 196/6 del 25 luglio 2007;
- c) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 337/35 del 20 dicembre 2007.

2. Ai sensi del comma 1, sono esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento i settori economici e le tipologie di aiuto di cui all'allegato A del presente regolamento.

3. L'allegato A del presente regolamento è aggiornato con decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(1) Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 23/10/2009, n. 0299/Pres. (B.U.R. 4/11/2009, n. 44).

Art. 4 (*Soggetti beneficiari*)

1. Possono beneficiare dei contributi oggetto del presente Regolamento i seguenti datori di lavoro:

- a) imprese;
- b) associazioni e fondazioni che perseguano una o più delle seguenti finalità:
 - 1) promuovere un ambiente favorevole all'innovazione e all'assimilazione delle tecnologie da parte delle imprese, del settore dei servizi di pubblica utilità e di tutta la comunità regionale, anche attraverso la diffusione e l'utilizzazione efficace dei risultati delle attività di ricerca e l'uso finalizzato degli strumenti del sistema formativo;
 - 2) favorire l'inserimento del sistema economico regionale in uno spazio internazionale aperto alla diffusione delle tecnologie e delle conoscenze;
 - 3) avviare e sostenere lo sviluppo di un sistema integrato tra ricerca, formazione e innovazione;
 - 4) incentivare la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca, parchi scientifici e sistema finanziario;
 - 5) rafforzare la trasmissione delle conoscenze e dell'informazione per i servizi di pubblica utilità nei settori della sanità, dell'assistenza e dell'istruzione;
 - 6) valorizzare il capitale umano presente in regione come fattore strategico per l'affermazione di un elevato tasso di innovazione;
 - 7) promuovere realtà imprenditoriali innovative e favorire l'integrazione sistemica.⁽¹⁾

(1) Lettera sostituita da art. 2, c. 1, DPRReg. 23/10/2009, n. 0299/Pres. (B.U.R. 4/11/2009, n. 44).

Art. 5 (*Condizioni di ammissibilità relative ai soggetti ed al personale da assumere*)

1. Gli incentivi di cui al presente Regolamento sono concessi per l'assunzione esclusivamente di:

- a) soggetti ad elevata qualificazione;
- b) personale da impiegare in attività di ricerca.

2. Ai fini del presente Regolamento, i soggetti di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
 - 1) laurea triennale afferente ad una delle classi di laurea di cui all'allegato B);
 - 2) laurea specialistica afferente ad una delle classi di laurea di cui all'allegato C);

- 3) laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento universitario individuata tra quelle di cui all'allegato D) o equipollenti;
 - 4) laurea diversa da quelle individuate nei punti 1), 2) e 3), purché i soggetti medesimi, oltre al possesso di uno dei predetti titoli di studio, dimostrino di avere frequentato un corso concernente il trasferimento tecnologico, la diffusione dell'innovazione, la trasmissione della conoscenza e dell'informazione.
- b) i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché essere effettivamente impiegati in concrete attività di ricerca;
 - c) essere inoccupati o disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) essere residenti in Friuli Venezia Giulia;
 - e) essere cittadini italiani o di paesi membri della UE, nonché di provenienza extracomunitaria a condizione, in quest'ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

Art. 6

(Condizioni di ammissibilità relative ai richiedenti)

1. Al fine dell'ottenimento dei benefici, i soggetti beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:
 - a) devono avere la sede, ovvero sedi secondarie o unità locali, nel Friuli Venezia Giulia;
 - b) le imprese di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4:
 - 1) devono essere iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione;
 - 2) qualora l'attività d'impresa sia esercitata in forma cooperativa, devono risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative;
 - 3) qualora siano qualificate come artigiane, devono risultare iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
 - 4) non devono svolgere la propria attività principale nei settori elencati nell'allegato A;⁽¹⁾
 - c) non devono avere in atto procedure di sospensione ovvero di riduzione di personale avente le caratteristiche di cui all'articolo 7, comma 1, motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;
 - d) devono osservare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

- e) le cooperative devono corrispondere al socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato un trattamento economico comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

(1) Punto sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 23/10/2009, n. 0299/Pres. (B.U.R. 4/11/2009, n. 44).

Art. 7

(Condizioni di ammissibilità relative ai rapporti di lavoro)

1. I benefici di cui al presente Regolamento sono concessi esclusivamente per l'assunzione di soggetti e personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 cui siano attribuite mansioni corrispondenti al titolo di studio in loro possesso.

2. Sono ammessi a contributo:

- a) i rapporti di lavoro a tempo indeterminato pieno;
- b) i rapporti di lavoro a tempo determinato pieno, la cui durata, quale risultante dal contratto di assunzione, sia pari almeno a due anni.

3. Le assunzioni sono ammissibili qualora:

- a) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi nei 6 mesi precedenti l'assunzione a seguito di licenziamenti, salvo che le assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- b) non siano riferibili a trasferimenti di azienda ex articolo 2112 codice civile;
- c) non interessino personale con il quale il richiedente abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei dodici mesi precedenti la data di assunzione;
- d) se effettuate da ditte individuali, non riguardino il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dei datori di lavoro;
- e) non vengano effettuate per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate nell'allegato A.

4. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa, equiparati ad assunzioni a tempo indeterminato, sono ammissibili a contributo qualora:

- a) il rapporto di lavoro, anche se autonomo o di qualsiasi altra forma, purché non occasionale, comunque preveda l'espletamento di attività lavorativa in misura tale da potere essere equiparato ad un'assunzione a tempo pieno;
- b) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi da soci nei 6 mesi precedenti l'inserimento lavorativo a seguito di recesso od esclusione del socio, salvo che gli inserimenti avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti od esclusi;
- c) non interessino personale per il quale altra cooperativa o soggetto diverso da quello richiedente abbia già beneficiato di contributi per l'inserimento lavorativo nei 12 mesi precedenti la data di inserimento lavorativo;
- d) non vengano effettuati per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate nell'allegato A.

5. Non sono ammessi a contributo:

- a) i rapporti di lavoro non rientranti nella disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- b) le assunzioni effettuate dalle società di lavoro interinale non destinate alle società medesime.

Art. 8
(*Requisiti*)

1. Le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 devono essere possedute alla data di assunzione del lavoratore.

2. Devono permanere per tutta la durata del periodo contributivo:

- a) i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e);
- b) i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), d) ed e).

Art. 9
(*Periodo contributivo*)

1. Il periodo contributivo ha la durata di un anno dal giorno dell'assunzione.

Art. 10
(*Ammontare dei benefici*)

1. Per i soggetti ad elevata qualificazione il contributo spettante è:

- a) di euro 10.000,00 per ciascun soggetto assunto a tempo indeterminato;
- b) di euro 9.000,00 per ciascun soggetto assunto a tempo determinato.

2. Per il personale da impiegare in attività di ricerca il contributo spettante è:

- a) di euro 10.000,00 per ciascun soggetto assunto a tempo indeterminato;
- b) di euro 9.000,00 per ciascun soggetto assunto a tempo determinato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2:

- a) sono aumentati del 20 per cento qualora i soggetti ed il personale assunti siano donne;
- b) sono da intendersi al lordo degli oneri derivanti dall'applicazione della normativa fiscale;
- c) non possono in ogni caso superare la retribuzione lorda corrisposta complessivamente al lavoratore nel periodo contributivo considerato.

Art. 11
(*Cumulo*)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, i benefici sono cumulabili con gli interventi contributivi previsti da altre leggi a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con diverse provvidenze. In ogni caso la somma degli interventi non può superare l'importo di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 10.

2. (ABROGATO).⁽¹⁾

(1) Comma abrogato da art. 4, c. 1, DPRReg. 23/10/2009, n. 0299/Pres. (B.U.R. 4/11/2009, n. 44).

Art. 11 bis (Riparto delle risorse)⁽¹⁾

1. Le risorse disponibili sono ripartite fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 31 dicembre di ciascun anno.

(1) Articolo aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 23/10/2009, n. 0299/Pres. (B.U.R. 4/11/2009, n. 44).

Art. 12 (Disposizioni procedurali per la presentazione della domanda)

1. Per richiedere i contributi i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, devono presentare domanda, alla Provincia competente per territorio, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'assunzione.

2. Per Provincia competente si intende quella nel cui territorio, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, hanno la sede principale, la sede secondaria ovvero l'unità locale presso la quale effettuano l'assunzione.

3. Le domande, che devono essere sottoscritte dal legale rappresentante, possono essere presentate direttamente ovvero a mezzo raccomandata A.R; in tal caso fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga entro i 15 giorni successivi la scadenza indicata al comma 1.

4. Unitamente alla domanda di contributo i richiedenti devono produrre:

- a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 6 e all'articolo 7, nonché il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- b) per ogni soggetto assunto, una dichiarazione sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5.

5. Nel caso di domande incomplete ovvero di documentazione mancante o incompleta, le Province richiedono per una sola volta le necessarie integrazioni; le integrazioni devono essere presentate, a mano o a mezzo raccomandata A.R., nel cui caso

farà fede la data del timbro postale, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, purché la raccomandata pervenga entro i 15 giorni successivi.

Art. 13

(Concessione del contributo)

1. Le domande di contributo vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Le Province comunicano al richiedente la concessione o meno del contributo.

3. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie. Il superamento dei massimali previsti, rispettivamente, dall'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 e dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, impedisce la concessione degli incentivi.⁽¹⁾

4. L'autocertificazione di cui al comma 3, può essere presentata direttamente ovvero a mezzo raccomandata A.R. in tal caso fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga entro i 15 giorni successivi la scadenza indicata.

(1) Comma sostituito da art. 6, c. 1, DPR n. 23/10/2009, n. 0299/Pres. (B.U.R. 4/11/2009, n. 44).

Art. 14

(Erogazione del contributo)

1. Per l'erogazione del contributo, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del periodo contributivo, i richiedenti devono produrre apposita domanda, alla Provincia competente, corredata dalla seguente documentazione:

- a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante i requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);
- b) per ogni soggetto assunto, una dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante i requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a).

2. Nel caso di domande incomplete ovvero di documentazione mancante o incompleta, le Province richiedono, ai fini dell'ammissibilità, per una sola volta le

necessarie integrazioni; le integrazioni dovranno essere presentate, a mano o a mezzo raccomandata A.R., nel cui caso farà fede la data del timbro postale, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, purché la raccomandata pervenga entro i 15 giorni successivi.

Art. 15

(Erogazione dei contributi in via anticipata)

1. I contributi previsti dal presente Regolamento possono essere erogati in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

2. La misura dell'anticipazione è pari al 70% del contributo spettante.

3. La garanzia fideiussoria deve prevedere la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione, da parte della Provincia competente, di autorizzazione allo svincolo dalla garanzia stessa.

4. La fideiussione deve prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

5. I soggetti beneficiari devono presentare, unitamente alla domanda di contributo, l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione regionale.

Art. 16

(Erogazione del saldo del contributo)

1. Nel caso di erogazione anticipata del contributo, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del periodo contributivo, i richiedenti devono produrre apposita domanda, alla Provincia competente, corredata dalla documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 14.

2. Nel caso in cui la documentazione risulti mancante o incompleta, le Province richiedono per una sola volta le necessarie integrazioni da presentarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla richiesta.

3. Le integrazioni di cui al comma 2 possono essere presentate direttamente ovvero a mezzo raccomandata A.R; in tal caso fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga entro i 15 giorni successivi la scadenza indicata.

Art. 17

(Decadenza e revoca)

1. I contributi vengono revocati al verificarsi di una o più delle seguenti cause di decadenza:

- a) sopravvenuto difetto delle condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7;
- b) possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 8 per un periodo inferiore a quello previsto;
- c) durata effettiva del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, inferiore a quella prevista;
- d) cancellazione, liquidazione o scioglimento dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1;
- e) instaurarsi di procedure concorsuali a carico dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1;
- f) violazione delle vigenti disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive;
- g) mancato rispetto di termini perentori.

Art. 18

(Variazioni intervenute nel soggetto richiedente)

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi vengono concessi o erogati al nuovo soggetto a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

Art. 19

(Computo dei termini)

1. Per il computo dei termini di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile e dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 20

(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento le Province dispongono ispezioni e controlli, anche a campione ed anche avvalendosi di terzi a ciò autorizzati, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti, la veridicità delle dichiarazioni rese, l'effettivo impiego del personale e dei soggetti nelle attività e nei progetti di cui all'articolo 7, comma 1, nonché l'attribuzione agli stessi di mansioni corrispondenti al titolo di studio in loro possesso.

Art. 21

(Norma transitoria)

1. Il Regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0343/Pres. dell' 1 ottobre 2003, esplica i suoi effetti nei confronti delle domande presentate entro il 30 giugno 2004.

Art. 22

(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A⁽¹⁾

Regolamento (CE) n. 1998/2006 - applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore - settori esclusi:	
1. aiuti alle attività connesse all'esportazione	
2. aiuti concessi a imprese in difficoltà	
Ulteriori settori esclusi (Regolamento CE n. 1998/2006)	
Codice ATECO 2007	
05	Estrazione di carbone (esclusa torba) (tutta la divisione)
07.1	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi (tutto il gruppo)
07.29	Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi (tutta la classe)
08.92	Estrazione di torba (tutta la classe)
09.9	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali (tutto il gruppo)
20.14	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici (tutta la classe)
20.6	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)
49.4	Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (tutto il gruppo) per il solo acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada
Regolamento (CE) n. 875/2007 - applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca - settori esclusi:	
1. aiuti a favore di attività connesse all'esportazione	
2. aiuti concessi a imprese in difficoltà	
Regolamento (CE) n. 1535/2007 - applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli - settori esclusi:	
1. aiuti a favore di attività connesse all'esportazione	
2. aiuti concessi a imprese in difficoltà	

(1) Allegato sostituito da art. 7, c. 1, DPREg. 23/10/2009, n. 0299/Pres. (B.U.R. 4/11/2009, n. 44).

Classi delle lauree triennali
(articolo 5, comma 2, lettera a), punto 1)

N. Classe e denominazione

- 1 Classe delle lauree in biotecnologie;
- 4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
- 7 Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
- 8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale;
- 9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione;
- 10 Classe delle lauree in ingegneria industriale;
- 12 Classe delle lauree in scienze biologiche;
- 16 Classe delle lauree in scienze della terra;
- 20 Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
- 21 Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche;
- 22 Classe delle lauree in scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea;
- 24 Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche;
- 25 Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche;
- 26 Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche;
- 27 Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
- 32 Classe delle lauree in scienze matematiche;
- 40 Classe delle lauree in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
- 42 Classe delle lauree in disegno industriale.

Classi delle lauree specialistiche
(articolo 5, comma 2, lettera a), punto 2)

N. *Classe e denominazione*

- 3/S Classe delle lauree specialistiche in architettura del paesaggio;
- 4/S Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile;
- 6/S Classe delle lauree specialistiche in biologia;
- 7/S Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie agrarie;
- 8/S Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie industriali;
- 9/S Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
- 10/S Classe delle lauree specialistiche in conservazione dei beni architettonici e ambientali;
- 11/S Classe delle lauree specialistiche in conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale;
- 14/S Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale;
- 20/S Classe delle lauree specialistiche in fisica;
(1)
- 23/S Classe delle lauree specialistiche in informatica;
- 25/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale e astronautica;
- 26/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria biomedica;
- 27/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria chimica;
- 28/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile;
- 29/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria dell'automazione;
- 30/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni;
- 31/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica;
- 32/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica;
- 33/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare;
- 34/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale;
- 35/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica;
- 36/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica;
- 37/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria navale;
- 38/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio;
- 45/S Classe delle lauree specialistiche in matematica;
- 46/S Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia;
- 47/S Classe delle lauree specialistiche in medicina veterinaria;
- 50/S Classe delle lauree specialistiche in modellistica matematico-fisica per l'ingegneria;
- 52/S Classe delle lauree specialistiche in odontoiatria e protesi dentaria;
- 54/S Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- 61/S Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali;
- 62/S Classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche;
- 66/S Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'universo;
- 68/S Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura;
- 69/S Classe delle lauree specialistiche in scienze della nutrizione umana;
- 74/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;

- 76/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative;
- 77/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie;
- 78/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari;
- 79/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrozootecniche;
- 80/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione;
- 81/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie della chimica industriale;
- 82/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
- 85/S Classe delle lauree specialistiche in scienze geofisiche;
- 86/S Classe delle lauree specialistiche in scienze geologiche;
- 92/S Classe delle lauree specialistiche in statistica per la ricerca sperimentale;
- 103/S Classe delle lauree specialistiche in teorie e metodi del disegno industriale.

1) Parole soppresse da art. 8, c. 1, DPRReg. 23/10/2009, n. 0299/Pres. (B.U.R. 4/11/2009, n. 44).

Lauree del vecchio ordinamento
(articolo 5, comma 2, lettera a), punto 3)

1. biotecnologie agro industriali;
2. architettura;
3. ingegneria aeronautica;
4. ingegneria chimica;
5. ingegneria civile;
6. ingegneria dei materiali;
7. ingegneria delle telecomunicazioni;
8. ingegneria edile;
9. ingegneria elettrica;
10. ingegneria elettronica;
11. ingegneria gestionale;
12. ingegneria informatica;
13. ingegneria meccanica;
14. ingegneria navale;
15. ingegneria nucleare;
16. ingegneria per l'ambiente e il territorio;
17. scienze biologiche;
18. astronomia;
19. scienze naturali;
20. scienze geologiche;
21. scienze e tecnologie alimentari;
22. scienze agrarie;
23. scienze agrarie tropicali e subtropicali;
24. scienze forestali;
25. chimica;
26. chimica industriale;
27. chimica e tecnologie farmaceutiche;
28. farmacia;
29. fisica;
30. informatica;
31. scienze matematiche;
32. matematica;
33. medicina veterinaria;
34. medicina e chirurgia;
35. odontoiatria e protesi dentaria.